



**Comune di
San Francesco al Campo**

**ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER LA REALIZZAZIONE E LA MANUTENZIONE
DELLE AREE VERDI ALL'INTERNO DELLE ROTATORIE SITE IN VIA TORINO NEL
COMUNE DI SAN FRANCESCO AL CAMPO.**

CIG:

Il giorno ___ del mese di _____ dell'anno _____, con la presente scrittura privata, valida a tutti gli effetti di legge, tra:

- 1) _____, _____, domiciliato per la carica presso la sede del Comune di San Francesco al Campo, nella espressa ed unica qualità di Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di San Francesco al Campo, di seguito indicato come "Comune" (Codice Fiscale: _____);
- 2) Sig. _____ nato a _____ (__) il _____ e residente a _____ (__) in Via _____, in qualità di Legale Rappresentante della Ditta Eno drink di Alberto Ferrero & C snc con sede in San Carlo C.se, il quale dichiara di agire in nome e per conto della medesima ditta, che nel prosieguo del presente atto viene indicata come "Ditta". (Partita I.V.A. _____)

_____),

si stipula la presente convenzione.

PREMESSO:

- che l'art.43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, al fine di favorire l'innovazione dell'organizzazione amministrativa e di realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi prestati, consente alle pubbliche amministrazioni di stipulare contratti di sponsorizzazione, al ricorrere delle seguenti condizioni:

- a) perseguimento di interessi pubblici;
 - b) esclusione di conflitti di interesse tra attività pubblica e privata;
 - c) conseguimento di un risparmio di spesa;
- che l'art.28, co.2-bis, della legge 23 dicembre 1998 n. 448, come modificato dall'art.30 della legge n.488/1999, tra le specifiche misure da adottare per la realizzazione del patto di stabilità, consente agli enti pubblici di stipulare contratti di sponsorizzazione, accordi e convenzioni previsti dall'art.43 della legge n.449/1997, allo scopo di realizzare maggiori economie nella gestione;
 - che l'art.119 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, esplicitamente prevede *"In applicazione dell'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, al fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati, i comuni, le Province e gli altri enti locali indicati nel presente testo unico, possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, nonché convenzioni con soggetti pubblici o privati diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi. "*
 - che il D.Lgs. 19 aprile 2016, n.50 disciplina all'art. 19 i contratti di sponsorizzazione di cui sia parte un'amministrazione pubblica;
 - che il Comune di San Francesco al Campo, riconosce la sponsorizzazione quale strumento innovativo volto al miglioramento dell'azione amministrativa e quale mezzo per il reperimento di risorse per l'Amministrazione Comunale.
 - che con Deliberazione della G.C.. del _____ è stata approvata la proposta di collaborazione presentata in data 30.05.2022 prot. 3691 dalla Ditta per la progettazione, la realizzazione e manutenzione delle aree verdi all'interno delle rotatorie poste:
 - all'intersezione tra la SP13 Via Torino e la SP20 Via Lombardore;
 - in Via Torino sita nell'intorno del civico 168 della SP13 Via Torino;
- attraverso la sottoscrizione di apposito accordo di collaborazione, approvandone contestualmente lo schema;

TUTTO CIO' PREMESSO CON LA PRESENTE SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ART. 1

(Finalità e oggetto dell'accordo di programma)

Il presente contratto ha come finalità quella di garantire la realizzazione e necessaria manutenzione ordinaria, **delle aree verdi all'interno delle rotatorie stradali poste lungo la Via Torino nel Comune di San Francesco al Campo e come meglio specificate nella planimetria allegata.** In questo modo il Comune di San Francesco al Campo persegue l'interesse pubblico alla conservazione di un bene parte del demanio stradale acquisendo servizi dal settore privato.

ART. 2

(Impegni del soggetto privato)

1. Con il presente contratto la ditta Eno Drink snc si impegna a:
 - realizzare l'area verde delle rotatorie come da progetto presentato ed approvato e secondo il relativo cronoprogramma
 - eseguire la manutenzione delle aree verdi delle rotatorie
2. La ditta potrà gestire la manutenzione con proprio personale, se qualificato, o affidarsi a imprese qualificate del settore, rimanendo comunque responsabile nei confronti del Comune, della corretta e puntuale esecuzione della manutenzione dell'area in questione e facendosi carico di ogni aspetto relativo alla sicurezza del lavoro ed alle norme di cui al D.Lgs. 285/92 (Codice della Strada);

ART. 3

(Impegni del Comune di San Francesco al Campo)

1. Il Comune di San Francesco al Campo, parteciperà alla realizzazione della rotatoria con un importo di massimo pari al 50% del costo previsto per la realizzazione dell'area verde da utilizzarsi come acquisto materiale e piante ed inoltre saranno a proprio carico le spese di energia elettrica ed acqua necessari al mantenimento ed alla manutenzione dell'area.
2. Il Comune di San Francesco al Campo, si impegna a consentire che l'attività di valorizzazione e manutenzione delle rotatorie posta in essere dalla ditta venga comunicata attraverso iscrizioni o posizionamento di pannelli di comunicazione, con le caratteristiche previste ed approvate nel progetto presentato in cui compaiano chiaramente lo stemma e la dicitura "Comune di San Francesco al Campo" e mediante pubblicità da inserirsi sul tabellone luminoso posto in Via Torino all'altezza del civico 168.
3. Il Comune di San Francesco al Campo, tramite i propri uffici, autorizzerà il posizionamento dei pannelli di comunicazione, così come approvati e da progetto, entro 10 giorni dall'ultimazione dei lavori di realizzazione delle aree verdi alle rotonde poste in Via Torino ed oggetto del presente contratto, mentre la pubblicità da esporsi tramite tabellone luminoso si provvederà successivamente a determinare le modalità, a seguito di approvazione di apposito regolamento adottato dal Comune per la gestione della pubblicità dei tabelloni luminosi.

ART. 4

Pannelli di Comunicazioni

1. I pannelli di comunicazione indicati nel precedente art. 3 dovranno rispettare i seguenti parametri e dati tecnici:

- a. il numero dei pannelli deve corrispondere come massimo al numero di strade che affluiscono all'incrocio;
 - b. dovranno essere posizionati garantendo i campi di visibilità previsti dal D.M. 19 APRILE 2006, "Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali",
 - c. i pannelli devono essere saldamente fissati alla struttura e riportare nella parte superiore lo stemma e la dicitura Comune di San Francesco al Campo
 - d. nella parte inferiore potranno essere inserite scritte o immagini che dovranno avere caratteristiche di sobrietà e permettere una rapida lettura riducendo al minimo l'attenzione da parte dell'utente della strada. Nella metà inferiore del pannello di comunicazione potrà essere inserito esclusivamente il logo dello sponsor, il quale dovrà avere anch'esso caratteristiche di sobrietà e permettere una rapida lettura evitando, conseguentemente di ridurre l'attenzione da parte dell'utente della strada. Di regola i pannelli in parola non potranno contenere frecce direzionali, né indirizzi o recapiti di alcun tipo, ad eccezione della località in cui è ubicata la sede della ditta. In ogni caso i bozzetti dei pannelli dovranno ottenere l'approvazione degli uffici comunali. Pertanto il loro contenuto sarà valutato caso per caso e potrà essere autorizzato solo qualora, sia tale da non arrecare pregiudizio alla sicurezza della circolazione.
 - e. nella scelta dei colori si dovrà evitare l'uso della gradazione di rosso prevista per i segnali stradali, come anche dovrà essere evitato l'uso della gradazione di azzurro impiegato per le frecce d'obbligo;
 - i. dovranno essere in ogni caso evitate interferenze con la segnaletica e con l'illuminazione stradale, nonché mantenute tutte le condizioni di visibilità atte a garantire la sicurezza della circolazione veicolare.
 - j. le spese per la realizzazione dei pannelli di comunicazione sono a totale carico dello Sponsor; La ditta dovrà presentare, unitamente al resto della documentazione tecnica richiesta, una dichiarazione tecnica relativa ai pannelli sopra descritti attestante che la struttura, compresi gli ancoraggi al terreno, è realizzata e posta in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento in modo da garantirne la stabilità. Si intende che la struttura tubolare, anche in caso di subentro di altro soggetto privato, dovrà essere lasciata sul posto, senza che nulla possa essere richiesto al Comune.
2. la ditta si impegna ad escludere in modo tassativo qualsiasi comunicazione contenente:
- propaganda di natura politica, sindacale, filosofica e religiosa;
 - pubblicità diretta o collegata all'uso di tabacco o alcolici, materiale pornografico o a sfondo sessuale;
 - messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia;

ART. 5
(Durata del Contratto)

- 1. Il presente contratto ha durata di anni 5 a decorrere dalla data di sottoscrizione ed è soggetto a rinnovo, salvo disdetta di una delle parti da formulare entro mesi tre dalla scadenza contrattuale.**
- 2.** E'fatta salva, in ogni caso, la possibilità del Comune di recedere anticipatamente dal contratto, previa comunicazione scritta da effettuarsi con congruo preavviso, per motivi legati alla sicurezza della circolazione stradale, per ragioni di pubblica utilità a servizio della viabilità provinciale, per sopravvenute disposizioni o interpretazioni di legge oppure per revoca dell'Atto autorizzatorio in caso di gravi inadempienze da parte della ditta;

ART. 6
(Garanzie)

1. La ditta assume in proprio ogni responsabilità, e pertanto ne solleva integralmente il Comune di San Francesco al Campo, per danni a cose e persone in conseguenza dell'esecuzione del presente contratto.
2. La ditta assume qualsiasi responsabilità nel caso di infortuni derivanti a terzi in conseguenza dell'esecuzione del presente accordo di programma, tenendo, pertanto, indenne e sollevato il Comune da qualsiasi richiesta risarcitoria e/o pretesa in merito, da chiunque avanzate.
3. A tal fine la ditta dovrà stipulare specifica polizza assicurativa a garanzia del corretto adempimento degli obblighi previsti a suo carico dal presente contratto e a copertura dei danni eventualmente arrecati al bene sottoposto all'intervento, nonché a cose e persone in conseguenza dell'esecuzione del contratto stesso.

ART. 7
(Valore della Sponsorizzazione e gestione fiscale)

- 1. Il valore del presente contratto di sponsorizzazione è di € 17.006,80, di cui € 13.940,00 per corrispettivo ed € 3.066,80 per I.V.A.**

1. Dato atto che ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 633/72 esiste l'obbligo della reciproca fatturazione anche in caso di operazioni permutative, le cessioni di beni e la prestazione di servizi effettuate in corrispettivo di altre cessioni di beni o prestazioni di servizi, o per estinguere precedenti obbligazioni, sono soggette all'imposta separatamente da quelle in corrispondenza delle quali sono effettuate. Sussistendo i presupposti impositivi, soggettivi ed oggettivi, per ognuna delle operazioni considerate, le stesse, ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 633/1972 devono essere assoggettate al tributo in maniera separata ed autonoma.

Conseguentemente sia il Comune che lo sponsor sono tenuti ad emettere fattura, in relazione all'operazione attiva da ciascuno effettuata, indicando il valore normale, così come determinato dall'art. 14 del citato D.P.R. 633/1972" (*parere Agenzia delle Entrate n. 150657 del 23.9.2002*).

2. Visto pertanto il citato D.P.R. 633/72 l'importo da fatturare allo sponsor viene stabilito in Euro 6.970,00 oltre Iva Commerciale al 22% pari ad Euro 1.533,40 per complessivi Euro 8.503,40.

3. Atteso che dal **secondo anno** in avanti l'accordo di collaborazione prevederà la sola manutenzione dell'area, valorizzata ai sensi del richiamato preventivo, in Euro 1.500,00 oltre iva al 22% per complessivi Euro 1.830,00 a carico dello sponsor;

4. Dato atto che anche tale importo verrà compensato con controprestazione nelle medesime modalità ed assolvimenti anzi indicati;

5. Richiamato nuovamente l'art. 11 del D.P.R. 633/72, l'importo da fatturare allo sponsor viene stabilito in Euro 1.500,00 oltre Iva Commerciale al 22% pari ad Euro 330,00 per complessivi Euro 1.830,00.

ART. 8

(Verifiche e Controlli)

Il Comune di San Francesco al Campo, a mezzo del proprio personale tecnico, eseguirà controlli periodici per verificare lo stato dell'area verde e la correttezza degli adempimenti convenuti, riguardo ai contenuti tecnici, quantitativi e qualitativi, riservandosi la facoltà di richiedere, se del caso, l'effettuazione di eventuali prestazioni non rese.

ART. 9

(Cause di Risoluzione)

1. In caso di inadempimento o di non corretto rispetto delle prescrizioni contenute nell'atto autorizzativo del posizionamento dei pannelli comunicativi o delle opere di valorizzazione della area verde all'interno della rotatoria, il Comune di San Francesco al Campo inoltrerà al contraente diffida ad adempiere, contenente il termine ritenuto essenziale per l'adempimento. Decorso inutilmente tale termine, il presente contratto si intenderà risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1454 c.c.

2. Qualora il Comune di San Francesco al Campo dovesse sostenere spese per garantire la manutenzione o il ripristino dell'area stessa, conseguenti all'inadempimento, la stessa avrà facoltà di rivalsa addebitando i relativi costi allo Sponsor inadempiente, fatto salvo l'incameramento della garanzia eventualmente costituita e il risarcimento di ulteriori danni.

ART. 10
(Risoluzione delle controversie)

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti, quale che sia la natura, sia essa tecnica, amministrativa, giuridica, nessuna esclusa, e per quanto non contemplato nel presente contratto, il Foro competente è quello di Ivrea.

ART. 11
(Spese di stipula)

1. Poiché le disposizioni contenute nel presente accordo di programma sono relative ad operazioni soggette ad I.V.A., lo stesso, da redigersi in bollo, verrà registrato solo in caso d'uso, secondo quanto previsto dal D.P.R. 131/1986.
2. Sono a carico della Ditta tutte le spese inerenti e conseguenti la stipula dell'accordo di programma medesimo.

ART. 12
(Norma di rinvio)

Per tutto quanto non previsto dal presente contratto si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti, in quanto applicabili e compatibili

APPROVAZIONE IN FORMA SPECIFICA

La Ditta, come sopra identificato, dichiara di conoscere ed approvare specificatamente ai sensi dell'art.1341 e ss. c.c. gli articoli sottoelencati:

- Art. 9 – Cause di risoluzione;
- Art. 10 – Risoluzione delle controversie.